

**ECC.MO TAR SICILIA PALERMO**

**SEZ. II**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Della dott.ssa **Evelyn Galvano**, nata ad Agrigento in data 24 marzo 1979 e residente a Raffadali nella Contrada Buagimi, n. 7/B, c.f. GLV VYN 79C64 A0890, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F.: RBN GLM 58P02A089G, PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it), fax n. 091804219), Massimiliano Valenza (VLNMSM81C10G273Z, [avv.valenza@pec.giuffre.it](mailto:avv.valenza@pec.giuffre.it), 0917372876) e Giuseppe Impiduglia (C.F.MPDGPP81T10A089A; PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it), fax: 0918040204), con domicilio digitale: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it);

**CONTRO**

- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **LA COMMISSIONE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 311 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CATEGORIA C) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA SICILIA - CPI/OML**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **LA FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- della dott.ssa **MEMORIA MARIA**, nata il 16.4.1982 e residente a Ragusa, in via Matteo Ricci, 30;
- del sig. **QUARTUCCIO NATALE MAURO**, residente in Palermo, via S. Sangiorgi n. 3, cap 90135;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE**

- del DDG n. 3248 del 25.07.2023, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato una nuova *“graduatoria di merito del concorso pubblico bandito con D.D.G. 5040 del 23/12/2021 per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia – Profilo CPI-OML – Operatore mercato del Lavoro categoria C posizione economica C1”*;
- dei verbali delle sedute della Commissione di concorso effettuate per effetto della riconvocazione disposta con DDG n. 1541 del 26.04.2023, e svoltesi nelle date 05.06.2023, 26.06.2023, 05.07.2023, 11.07.2023;
- Per quanto occorrer possa, del DDG 5109 del 29.11.2022, con cui l'Assessorato regionale della funzione pubblica (odierno resistente) ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C" posizione economica C1;
- Per quanto possa occorrere, del provvedimento, pubblicato in data 6 giugno 2022, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato l' *“elenco candidati idonei”* relativo al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - CPI/OML;
- dell'Esito della prova scritta relativa al suddetto concorso e svoltasi in data 9 maggio 2022 (così come *“corretto”* dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 19 ottobre 2022), nella parte in cui uno dei quesiti somministrati in quella data è stato *“sterilizzato”* in quanto asseritamente formulato in maniera equivoca (**DOC. 6**);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- del verbale n. 28 della seduta del 19 ottobre 2022, in cui la Commissione ha disposto la *“sterilizzazione”* di un quesito presente nel test somministrato nella sessione d'esame pomeridiana del 09.05.2022 (**DOC. 6**);

- dei verbali n. 29 del 26 ottobre 2022, n. 33 del 16 novembre 2022, n. 34 del 23 novembre 2022, e di tutti i verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha effettuato la valutazione dei titoli di studio e di servizio dei candidati;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di interesse, del DDG 5040 del 23.12.2021, con cui l'Amministrazione odierna resistente ha approvato il *Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia (DOC. 1)*.
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

### **FATTO**

Con DDG n. 5040 del 23.12.2021 l'Amministrazione odierna resistente approvava il *Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia (DOC. 1)*.

Si tratta di una procedura concorsuale volta alla selezione di 176 soggetti con il profilo di *"Istruttore amministrativo contabile"* e di altri 311 soggetti con la qualifica di *"Istruttore - Operatore mercato del lavoro"*.

Essendo in possesso del titolo di studio e dei requisiti di ammissione previsti dal Bando, l'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione alla detta procedura concorsuale relativamente al profilo di *"Istruttore - Operatore mercato del lavoro"* (numero d'ordine attribuito alla domanda: 000002784948 - **DOC. 2**).

Nel compilare tale domanda, la dott.ssa Galvano, dopo aver indicato i titoli accademici e di studio, nonché i titoli di servizio, dichiarava *"ulteriormente di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487"*, specificando quale titolo preferenziale l'*"aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle amministrazioni pubbliche"*.

Con successiva autocertificazione del 18.05.2022- resa ai sensi dell'art. 8 comma del bando - la sig.ra Galvano specificava *"di avere prestato lodevole servizio presso il Tribunale di Agrigento, ove ha svolto la propria attività con la qualifica di assistente giudiziario dal 17.12.2018 al 14.12.2021"*, nonché *"di essere stata assunta a tempo indeterminato nella suddetta qualifica con presa di servizio il 26.04.2018 presso il*

Tribunale di Prato, titolo di servizio che per mero errore tecnico non risulta essere inserito nella domanda di partecipazione.”(DOC. 16).

Alla detta dichiarazione sostitutiva veniva allegata l’attestazione (rilasciata in data 28.01.2022 dalla Dirigenza del Tribunale di Agrigento) dalla quale emerge “che la sig.ra Evelyn Galvano, assistente giudiziario A II F2...in servizio a tempo indeterminato, ha prestato la propria attività dal 17.12.2018 al 14.12.2021 presso questo Tribunale, dove ha svolto “lodevole servizio” (DOC. 16).

Con DDG n. 5109 del 29.11.2022, l’Amministrazione odierna resistente approvava la graduatoria di merito del concorso pubblico, che all’art. 1 individuava tutti gli idonei, ed all’art. 2 individuava 311 vincitori. (DOC. 4).

L’odierna ricorrente otteneva un punteggio di 21,95 punti per la prova scritta, 4 punti per i titoli di studio e 0,75 per i titoli di servizio, conseguendo un punteggio totale di 26.70 punti, collocandosi al posto n. 463 (a fronte di 311 posti) e, pertanto, tra gli idonei non vincitori (DOC. 4, art. 1, pag. 16).

Tuttavia, il procedimento concorsuale di che trattasi appare affetto da numerose criticità.

- In primo luogo, risulta illegittima l’attribuzione alla ricorrente di soli di 0,75 per i titoli di servizio. L’assegnazione di un punteggio così esiguo discende dalla mancata valutazione dell’attività prestata dalla dottoressa Galvano quale assistente giudiziario prima presso il Tribunale di Prato e successivamente presso il Tribunale di Agrigento. L’illegittimità della mancata valutazione di tale attività appare ancor più irragionevole se solo si considera che alla dottoressa Galvano è stato riconosciuto il “lodevole servizio” quale titolo di preferenza ex art. 8, comma 1, lettera Q). La circostanza che il titolo di preferenza del lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche logicamente presuppone il possesso del titolo di servizio rende evidente la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione.

Inoltre, la Commissione ha illegittimamente attribuito un punteggio di 2,5 punti ai candidati in possesso di una laurea triennale + laurea specialistica, attribuendo invece soltanto 1,5 punti ai candidati in possesso di una laurea a ciclo unico del Vecchio Ordinamento, così determinando una illegittima ed ingiusta discriminazione tra i due titoli (Laurea Vecchio Ordinamento a ciclo unico da un lato e laurea triennale seguita da laurea biennale specialistica dall’altro), che hanno identico valore a tutti gli effetti di legge. (DOC. 7)

Ed ancora, deve rilevarsi che la Commissione ha illegittimamente attribuito un vantaggio ingiusto a molti dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta in data 10 maggio 2023.

Ed infatti, come si evince dal Verbale n. 28 la Commissione d'esame, assumendo che uno dei quesiti inseriti nel questionario somministrato in data 09.05.2022 fosse formulato in maniera equivoca, nella seduta del 19 ottobre 2022 ha ritenuto di attribuire un punto a tutti i candidati a prescindere dalla risposta che avevano effettivamente fornito. **(DOC. 6)**

In realtà, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo, tale quesito non ha affatto un contenuto equivoco, essendo stato formulato in maniera chiara ed inequivoca, e contemplando un'unica risposta corretta.

Ne consegue che tutti i candidati che hanno fornito una risposta erronea a tale quesito hanno ottenuto un vantaggio ingiusto, consistente nell'indebito incremento del punteggio che essi hanno ottenuto.

Inoltre, si deve stigmatizzare l'operato della Commissione nella parte in cui ha attribuito il punteggio relativo ai titoli di servizio sulla sola base delle dichiarazioni e delle allegazioni dei candidati, ma senza effettuare alcuna valutazione o controllo - preventivi rispetto alla formulazione della graduatoria - finalizzato ad appurare l'effettiva pertinenza di tali esperienze professionali rispetto alle mansioni richieste ai vincitori del concorso.

In tal modo la Commissione ha ingiustamente attribuito ancora una volta un vantaggio ingiusto ad alcuni candidati, i cui titoli non hanno alcuna pertinenza rispetto alle mansioni oggetto del concorso.

Per tali ragioni la ricorrente impugnava i provvedimenti di approvazione della graduatoria con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Poi, anche a seguito di alcune impugnative e istanze di rettifica proposte da altri candidati avverso gli atti della procedura in esame, con DDG n. 1541 del 26.04.2023 l'Amministrazione disponeva innanzitutto la sospensione del provvedimento di approvazione della graduatoria ed avviava un procedimento di revisione dei punteggi attribuiti, finalizzato all'approvazione di una nuova graduatoria di merito. **(DOC. 21)**

A seguito dell'adozione di tale provvedimento era riconvocata la Commissione che in quattro sedute effettuava – asseritamente – la correzione dei punteggi. **(DOC. 22, 23, 24, 25)**

Infine, con DDG n. 3248 del 25.07.2023 l'Amministrazione odierna resistente approvava una nuova graduatoria di merito. (**DOC. 26**)

A tal riguardo, deve però osservarsi che il provvedimento da ultimo adottato dall'Amministrazione non ha apportato alcuna correzione rispetto al provvedimento di approvazione della precedente graduatoria, riproducendo nella sostanza gli stessi profili di illegittimità che affliggevano il provvedimento precedente, con l'unica eccezione della eliminazione del punteggio maggiorato prima ingiustamente attribuito ai titolari di laurea nuovo ordinamento (3+2).

Ed infatti, per effetto di tale ultimo provvedimento l'odierna ricorrente era collocata al 444° posto della graduatoria a fronte della posizione di cui alla graduatoria precedente che era la 463, e dunque sempre e comunque tra gli idonei non vincitori. Pertanto, si deve innanzitutto reiterare nei confronti della nuova graduatoria le stesse censure già formulate nei confronti dei provvedimenti precedenti.

Inoltre, con la presente impugnazione si censura la nuova graduatoria nella parte in cui non ha effettuato alcuna verifica né in ordine alla pertinenza dei titoli vantati dai candidati rispetto alle mansioni relative al profilo professionale oggetto di concorso, né in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nel corso della procedura.

Donde i seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **I.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. B) DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**ECESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Con il presente motivo si reiterano le censure già formulate con il I motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Come esposto in punto di fatto, l'odierna ricorrente, nel compilare la domanda di partecipazione, ha omesso di indicare, tra i titoli di servizio, l'attività dalla stessa prestata quale assistente giudiziario dal 2018 al 2021, avendo per contro indicato - tra i titoli di preferenza - l' "*aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle amministrazioni pubbliche*".

È evidente, dunque, come la domanda di partecipazione della ricorrente recasse indicazioni contraddittorie, giacchè la dottoressa Galvano, da un lato, ha dichiarato di aver prestato “*lodevole servizio*” e, dall’altro, ha dichiarato, di non avere “*nessuna*” esperienza lavorativa (e, pertanto, di non aver prestato alcun servizio presso le P.A.).

Si tratta di una contraddizione certamente riconoscibile dall’Amministrazione resistente che, conseguentemente, avrebbe dovuto consentire alla ricorrente la regolarizzazione della propria domanda, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.

Al riguardo, appare utile rilevare come ai sensi dell’art. 6 della l. 241/1990: “*1. Il responsabile del procedimento: a) ...; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...*”.

La disposizione in commento, impone al responsabile del procedimento di condurre l’istruttoria, consentendo all’interessato ogni eventuale integrazione documentale si dovesse rendere utile ai fini della definizione del procedimento.

Alla disposizione in esame si affianca anche il principio di leale collaborazione, che impone all’Amministrazione di operare il soccorso istruttorio, consentendo all’interessato l’integrazione della documentazione mancante per la definizione del procedimento in questione.

Ebbene, com’è noto, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito di una procedura di tipo selettivo, come quella del caso di specie, e consente anche di integrare la documentazione carente tramite la successiva produzione (in sede procedimentale) di un documento esplicitamente richiesto dal bando, purché già esistente alla data di scadenza fissata dalla *lex specialis* per la presentazione delle domande (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 24 dicembre 2022, n. 17537).

A tal proposito va osservato che il soccorso istruttorio è un dovere e non una mera facoltà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Si tratta, infatti, di un istituto volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato e amministrazione pubblica, nel rispetto del generale principio di proporzionalità (con conseguente irragionevolezza dell’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza) oltre che della tutela della buona

fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 24 dicembre 2022, n. 17537).

Si rileva, peraltro, come, attesa la peculiarità del caso di specie, il dovere dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio non potrebbe essere negato invocando il principio di autoresponsabilità, che impone a ciascun concorrente un onere di diligenza e correttezza.

Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “il principio di auto-responsabilità del concorrente...che impone all'istante di operare una seria verifica della domanda e relativa documentazione, trova necessario equilibrio e temperamento nel principio del favor participationis, che informa le procedure concorsuali e che deve indurre a garantire il massimo accesso per i concorrenti. Tale ultimo principio verrebbe lesa ove un mero refuso, icu oculi rilevabile dal lettore potesse determinare l'esclusione da una procedura o un deterioramento della posizione del partecipante, ove sia evidente la reale volontà di chi abbia compilato la domanda...Il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V,17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV,7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. In tale evenienza l'amministrazione può chiedere chiarimenti finalizzati ad appurare i dati, il che risponde anche a un più generale sostanzialistico, in linea con la premessa per cui il concorso mira a individuare i meritevoli” (CGA n. 95/2023 del 23.01.23).

Ed ancora, la giurisprudenza ha rilevato che “specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione” (T.A.R. Lazio, sez. II, 3 novembre 2022, n. 14352).

Ed ancora, è stato evidenziato che, “L'errore materiale direttamente emendabile è quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e icu oculi dal contesto stesso dell'atto,”(Consiglio di Stato, Sez. III 13.12.2021 n. 10931).

Nel caso di specie, lo si ripete, dalla mera lettura della domanda di partecipazione della ricorrente emerge la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa. Ed invero, la dottoressa Galvano, da un lato, ha dichiarato di aver prestato *“lodevole servizio”* e, dall'altro, ha dichiarato, di non avere *“nessuna”* esperienza lavorativa.

A fronte della palese contraddittorietà dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, sussisteva, ovviamente la necessità di consentire il soccorso istruttorio per verificare i dati, anche in applicazione del principio sostanzialistico che informa le procedure concorsuali, dirette alla individuazione dei soggetti più meritevoli.

Va, peraltro, rilevato che la ricorrente - ai sensi dell'art. 8 comma 6 del bando (che onera gli aventi diritti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza) - trasmetteva alla P.A. apposita autocertificazione nella quale specificava *“di avere prestato lodevole servizio presso il Tribunale di Agrigento, ove ha svolto la propria attività con la qualifica di assistente giudiziario dal 17.12.2018 al 14.12.2021”*, nonché *“di essere stata assunta a tempo indeterminato nella suddetta qualifica con presa di servizio il 26.04.2018 presso il Tribunale di Prato, titolo di servizio che per mero errore tecnico non risulta essere inserito nella domanda di partecipazione”* (DOC. 16).

Alla detta dichiarazione sostitutiva veniva allegata l'attestazione (rilasciata in data 28.01.2022 dalla Dirigenza del Tribunale di Agrigento) dalla quale emerge *“che la sig.ra Evelyn Galvano, assistente giudiziario A II F2...in servizio a tempo indeterminato, ha prestato la propria attività dal 17.12.2018 al 14.12.2021 presso questo Tribunale, dove ha svolto “lodevole servizio”* (DOC. 16).

Inoltre, in data 19.05.2022, l'odierna ricorrente ha presentato istanza alla Formez PA, chiedendo di integrare la domanda di partecipazione *“in quanto, per mero errore tecnico, non risulta registrata la parte relativa al titolo di servizio, regolarmente inserita all'atto della compilazione”*. Nella suddetta istanza veniva rilevato che *“il titolo di servizio di cui si chiede l'integrazione è il seguente: qualifica di assistente giudiziario – Area funzionale II – fascia economia F2, in servizio dal 26/04/2018 a tempo indeterminato”* e che *“la scrivente ha regolarmente inserito nella domanda e successivamente trasmesso in data 18/05/2022 all'indirizzo di posta elettronica [“protocollo@pec.formez.it”](mailto:protocollo@pec.formez.it) il titolo di preferenza del lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche che, ovviamente, presuppone il possesso del titolo di servizio”* (DOC 17).

Dunque, ancor prima della pubblicazione della graduatoria finale, la ricorrente aveva fornito elementi utili a superare la contraddizione contenuta nella domanda di partecipazione e a comprovare il possesso di titoli di servizio.

La P.A., pertanto, non avrebbe potuto omettere la valutazione di tali titoli di servizio, essendo tenuta ad applicare i principi in materia di soccorso istruttorio.

Appare, inoltre, utile rilevare che l'obbligo di consentire il soccorso istruttorio è ancora più pregnante nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato abbia fornito un principio di prova del possesso del titolo di cui chiede la valutazione (nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato – nella domanda di partecipazione - di aver prestato lodevole servizio).

Sul punto, la più avvertita giurisprudenza è unanime nel riconoscere che “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica, specie poi nel caso in cui l'errore è certamente addebitabile ad errori, incongruenze od opacità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione. Ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6 comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 04/12/2009, n. 12533 cfr. anche T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 20/01/2016 e Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Appare, infine, utile rilevare che il bando della procedura per cui è controversia risulterebbe illegittimo per violazione delle norme in materia di soccorso istruttorio – e, mercè il presente atto, cautelativamente lo si impugna - laddove inteso nel senso di escludere la possibilità di integrare/rettificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, anche ove ciò sia necessario per superare evidenti contraddizioni contenute nella stessa.

Il bando sarebbe, infatti, illegittimo ove escludesse – sempre e comunque - la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, così negando una fondamentale garanzia per il concorrente, presidio di giustizia sostanziale contro vuoti formalismi.

In particolare, mercè il presente atto si impugnano, ove intesi nel senso sopra descritto:

- l'art. 3, comma 2, secondo cui *“Resta fermo che i titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione”*;

- l'art. 4, comma 6, che prevede che *“I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati”*;

- l' art. 7 comma 3, ai sensi del quale *“Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione....”*;

- l'art. 13 comma 3, ai sensi del quale *“Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale”*.

\*\*\*

Si rileva, peraltro, che - nel caso di corretta valutazione del servizio reso dalla ricorrente come assistente giudiziario dal 26.4.2018 alla data di scadenza del termine di presentazione della domande (per complessi 3 anni e 8 mesi di servizio) - alla dottoressa Galvano avrebbero dovuto essere assegnati ulteriori 2.2 punti (ossia 0.6. punti per ciascun anno, cfr. art. 7 comma 5 lett. a.2. del bando).

Pertanto, nel caso di accoglimento del presente motivo di ricorso, alla ricorrente verrebbero assegnati complessivi 28,90 punti (ossia 26,70 punti attuali + 2,2) e, conseguentemente, la stessa verrebbe collocata nella posizione n. 209 ossia, tra i vincitori della procedura.

## II.

### ILLEGITTIMITÀ DELLA STERILIZZAZIONE DI UN QUESITO, CON CONSEQUENTE INDISCRIMINATA MAGGIORAZIONE DEL PUNTEGGIO.

\*\* \*\* \*

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS -  
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 35

**COMMA 3 DLGS 165/2001, VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Con il presente motivo si reiterano le censure già formulate con il III motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nella sessione pomeridiana del 9.05.2022 è stato somministrato ai candidati un test contenente il seguente quesito:

*“Ai sensi dell’art. 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:*

*INPS*

*INAIL*

*ANPAL.” (DOC. 7)*

Ora, la disposizione citata sancisce che: *“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.*

La disposizione appena citata, ed evocata dal quesito in discorso, prevede senza alcun dubbio che nel caso in cui il lavoratore contragga nel luogo di lavoro l'infezione da Covid-19 abbia diritto a delle prestazioni assistenziali da parte dell'INAIL.

Appare dunque evidente come il quesito di che trattasi non presentasse alcun elemento di ambiguità, stante il chiarissimo tenore letterale della norma evocata, che non lasciava spazio a dubbi di sorta.

Eppure, del tutto inspiegabilmente, nella seduta del 19 ottobre 2022 la Commissione asseriva che *“Formez PA, per quanto comunicato, ha operativamente stabilito di sterilizzare le quattro domande sotto riportate, **attribuendo a tutti i candidati il punteggio di 0,50, a prescindere dalla risposta fornita**: [segue la riproduzione del quesito sopra riportato]...” (DOC. 7)*

E dunque la Commissione, assumendo che il quesito fosse equivoco, attribuiva il punteggio previsto per la risposta corretta a prescindere da quale fosse la risposta effettivamente fornita dal candidato.

Tuttavia, già all'interno della Commissione si registra sin da subito una voce dissonante circa la correttezza di tale singolare determinazione.

Ed infatti, nella stessa seduta uno dei componenti interveniva mettendo in luce l'erroneità dell'operato del FORMEZ, e chiarendo che *“in relazione al primo dei quattro quesiti sopra riportati, la Commissione, con verbale del 10.09.2022, abbia, invero, convenuto che la sola risposta corretta è “INAIL” (diversamente da quella erroneamente utilizzata in sede di verifica dei test, cioè, “INPS”), conseguendone la necessità di modificare i punteggi assegnati”*.

Ed ancora: *“rileva altresì come su tale evidenza aveva concordato il medesimo Formez PA, che nella missiva del 29.09.2022, riteneva, per detto quesito, condivisibile il deliberato assunto dalla Commissione in data 19.09.2022”*. (DOC. 7)

Ed infine: *“dichiara pertanto di non concordare sulla sterilizzazione di detta domanda, operata da Formez Pa, in quanto, a suo dire, va ingiustamente a premiare i candidati che hanno fornito una delle due risposte errate (INPS, ANPAL), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovvero sia, INAIL, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0.50”* (DOC. 7)

Tale chiaro ed ineccepibile rilievo, però, restava del tutto inascoltato, e la Commissione seguiva una direzione del tutto diversa.

Ed infatti, come si legge dal verbale, *“Gli altri componenti della Commissione ritengono di affidarsi a quanto indicato da Formez, ritenendo attendibile la valutazione effettuata dagli esperti a cui sono stati sottoposti gli otto testi oggetto di valutazione così come richiesto dalla Commissione nel verbale del 10.09.2022, per cui **decidono di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0.50, a prescindere dalla risposta fornita, in quanto sostengono che, per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesiti ritenuti non validi degli otto***

**proposti alla verifica, non permettevano ai candidati di poter formulare una risposta corretta univoca.” (DOC. 7)**

Ci si scusa per l'ampia citazione, ma si ritiene che la discussione interamente riportata sia assai emblematica dell'operato assai perplessa ed immotivata della Commissione, che invece di affidarsi a posizioni preconcepite, avrebbe piuttosto dovuto esaminare nello specifico il contenuto dell'art. 42 del dl 18/2020 e raffrontarlo con il quesito che veniva in rilievo, per verificare se effettivamente esso fosse equivoco o meno, fornendo delle ragioni e degli argomenti che supportassero le proposte sostenute dai due orientamenti venutisi a creare.

Ed invece, sulla scorta di una posizione del tutto apodittica, e senza indagare (come invece avrebbe dovuto) nel dettaglio la specifica questione, la Commissione riteneva di attribuire a tutti i candidati che avevano sostenuto la prova nel pomeriggio del 09.05.2022 il punteggio previsto per la risposta effettivamente data, a prescindere se essa fosse corretta o meno.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno determinato un vantaggio ingiusto nei confronti dei candidati, e con esso una posizione ingiustificatamente più elevata in seno alla graduatoria finale, giacché il punteggio conseguito nella prova scritta concorre direttamente all'attribuzione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria, così come previsto dall'art. 7 comma 7 del bando, secondo cui *“Le commissioni esaminatrici stilano la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio”*. (**DOC. 1**, art. 7 comma 7, **DOC. 6**, pag. 15)

Né tale stato di cose è stato in alcun modo mutato o corretto con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Sicché deve ritenersi che i provvedimenti da ultimo adottati debbano essere considerati illegittimi.

### **III.**

#### **ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE AI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO.**

**\*\* \*\* \***

**ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE;**

## **VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO.**

Con il presente motivo si reiterano le censure già formulate con il IV motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Inoltre deve anche premettersi che l'odierna ricorrente ha anche proposto istanza di accesso volta ad ottenere le istanze di partecipazione di tutti i candidati che la precedono, ragion per cui si riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare sul punto. **(DOC. 31)**

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato contestato che la Commissione non aveva operato alcuna valutazione circa la pertinenza dei titoli dichiarati dai candidati.

Sicché, ogni candidato poteva rendere un'autodichiarazione con cui affermare di avere svolto un certo periodo di tempo determinate mansioni lavorative che non avevano alcuna attinenza rispetto a quelle relative al posto messo a concorso.

Ebbene, tale servizio, benché palesemente non attinente rispetto alle mansioni relative al posto oggetto di concorso, sarebbe comunque stato valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ma vi è di più.

Ed infatti, non solo la Commissione ha indiscriminatamente preso in considerazione qualsiasi esperienza lavorativa ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma ha anche ommesso di compiere qualsiasi verifica circa la veridicità delle dichiarazioni formulate dai candidati.

Il risultato è che l'operato della Commissione si è tradotto in una indiscriminata attribuzione di punteggi effettuata in palese violazione del Bando.

Risulta evidente che così operando l'Amministrazione ha assai ingiustamente arrecato un grave pregiudizio al ricorrente.

Solo per fare un esempio, si noti che la sig.ra Casella Valentina, 4° in grad., dichiara di aver prestato servizio dal 2006 al 2022 presso agenzie di viaggio, senza nemmeno specificare la mansione concretamente svolta. **(DOC. 28)**

Ed in ragione di tale dichiarazione si autoattribuisce un punteggio per i titoli di servizio che è elevatissimo, pari a 5,84. **(DOC. 27)**

Parimenti, la sig.ra Bartolomeo Flavia dichiara di avere prestato servizio dal 2015 al 2019 presso agenzie di autoservizi. **(DOC. 29)**

Ed in ragione di tale dichiarazione ottiene ben 3,03 punti relativi ai titoli di servizio. **(DOC. 27)**

Infine, il sig. Gucciardo Emanuele, classificatosi alla 130° posizione in graduatoria, dichiara di avere svolto la sua attività lavorativa dal 2013 al 2019 presso una ditta che si occupa di produrre gelati. (**DOC. 30**)

In forza di tale dichiarazione gli si riconoscono ben 6 punti, che sono decisivi per il suo collocamento tra i vincitori.

Appare evidente quale sia la proporzione del danno arrecato al ricorrente, che proprio in ragione di tale sconsiderata attività di maggiorazione dei punteggi non aveva alcuna possibilità di risultare in alcun modo competitivo ed ottenere una buona collocazione in graduatoria.

Sul tema della valutazione dei titoli di servizio l'art. 7 comma 5 del Bando dispone che *“La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso”*. (**DOC. 1**)

Alla disposizione appena ricordata si aggiunge anche l'art. 13 c. 3 del medesimo bando, secondo cui *“Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale”*. (**DOC. 1**)

Appare evidente che le prescrizioni del bando appena illustrate sono state palesemente violate.

Ed infatti, la Commissione d'esame da un lato non ha effettuato alcuna valutazione dei titoli di servizio dichiarati dai candidati, attribuendo punteggi anche a titoli palesemente privi di qualsiasi pertinenza con le prestazioni del profilo professionale oggetto di concorso.

In seconda battuta, l'art. 13 del Bando sopra evidenziato imponeva alla Commissione di procedere ad effettuare delle verifiche finalizzate ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nel corso della procedura concorsuale.

In assenza di verifiche sull'effettivo possesso dei titoli di servizio dichiarati dai candidati l'attività di attribuzione del punteggio risulta del tutto inattendibile, con conseguente illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Amministrazione.

La più totale assenza di verifiche è dichiarata dalla stessa Commissione, che nel verbale della seduta del 16 novembre 2022 conferma che la valutazione dei titoli posseduti *“è effettuata sulla base dei dati dichiarati dai candidati nella domanda di*

*ammissione al concorso, per come riportati nel file “report candidature per profilo CPI-OML” pervenuto da FORMEZ PA il 12.10.2022” (DOC. 8)*

Ed ancora, la Commissione continua precisando che *“La graduatoria definitiva, pertanto, si intende approvata con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all’atto dell’assunzione a cura dell’Amministrazione procedente.” (DOC. 8)*

Da ultimo, dai verbali relativi alle sedute effettuate dalla Commissione d’esame a seguito della nuova convocazione è emerso che la Commissione ha seguito nel non effettuare alcuna verifica né in ordine alla effettiva pertinenza dei titoli dichiarati dai candidati, né in ordine alla veridicità dei titoli stessi. (DOC. 7, 8, 9, 10)

Pertanto, appare rilevante notare che è la stessa Commissione ad affermare che l’Amministrazione dovrà effettuare una verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. (DOC. 10, pag. 2, IV cpv)

Con il predetto verbale, infatti, la Commissione conferma che *“la predetta graduatoria si intende redatta “con riserva” di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all’atto della riassunzione a cura dell’Amministrazione procedente, ai sensi dell’art 13 comma 3 del bando approvato con DDG 5040 del 23.12.2021”.* (DOC. 10, pag. 2, IV cpv)

Da ciò discende che ancora prima di giungere all’approvazione formale delle graduatorie redatte dalla Commissione, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima approvare una graduatoria provvisoria, e poi effettuare le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Solo a seguito di tali verifiche si sarebbe potuto effettivamente procedere all’approvazione della graduatoria definitiva.

Appare evidente l’irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto eseguire le verifiche **prima** dell’approvazione della graduatoria definitiva, giacché una graduatoria può dirsi definitiva soltanto al momento in cui è stata effettivamente esaurita la serie di verifiche e controlli all’uopo previsti.

Di contro, appare un non senso l’approvazione di una graduatoria qualificata come definitiva in un momento in cui l’istruttoria circa la verifica dei titoli non è ancora stata espletata, con conseguente carattere del tutto incerto dell’esito dell’intero procedimento.

Pertanto, deve anche osservarsi che sulla base della predetta graduatoria l’Amministrazione procederà alle assunzioni, circostanza questa che renderebbe

ancora più difficoltosa una eventuale riformulazione della graduatoria derivante dalla verifica soltanto postuma circa il possesso dei titoli dichiarati dai candidati.

Dalle considerazioni che precedono si evince chiaramente come l'Amministrazione odierna resistente abbia violato le chiare prescrizioni del bando, che imponevano alla Commissione sia una efficace valutazione di pertinenza, da effettuarsi anche attraverso la determinazione di criteri di valutazione integrativi in grado di offrire gli elementi di dettaglio necessari per una valutazione oggettiva della pertinenza dei titoli di servizio rispetto alle prestazioni che caratterizzano la prestazione professionale tipica del profilo oggetto di concorso.

Del pari, come visto sopra, l'art. 13 del Bando imponeva all'Amministrazione di effettuare delle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Verifiche che non sono mai state eseguite, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Ma nella non temuta ipotesi in cui si ritenesse che tali prescrizioni (circa la necessità di una valutazione stringente sulla pertinenza dei titoli di servizio ed una successiva verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati) non siano specificamente ritraibili dall'articolato del Bando, allora con il presente gravame si reiterano le censure già formulate con il ricorso introduttivo e volte alla impugnazione (ove occorra) anche del Bando nella parte in cui non contiene tali specifici incumbenti, consentendo l'attribuzione indiscriminata ed indebita dei punteggi in favore di soggetti che non vantano il possesso di titoli di servizio effettivamente valorizzabili ai fini della procedura concorsuale in quanto non pertinenti.

Pertanto, sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che l'Amministrazione sia tenuta ad effettuare una nuova valutazione dei titoli di servizio prodotti dai candidati, al fine di verificare sia se effettivamente tali titoli abbiano una pertinenza rispetto alle mansioni oggetto di concorso, sia se le dichiarazioni rese dai candidati possano dirsi vere ed attendibili.

In assenza di tali verifiche deve affermarsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuiscono il punteggio in relazione ai titoli di studio e di servizio.

### **SUL DANNO**

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie ricorrono anche

evidenti profili di *periculum in mora* cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, parte ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di potere prestare servizio quale dipendente nel posto e nel profilo messi a concorso.

Si ritiene debba tenersi nella debita considerazione il fatto che al momento in cui si scrive la procedura concorsuale si è conclusa, con la conseguenza che i soggetti risultati vincitori potranno essere effettivamente assunti, come previsto dal Bando.

Ciò posto, appare evidente che nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, l'esecuzione di una eventuale sentenza di accoglimento diverrebbe assai difficoltosa in considerazione del fatto che nel frattempo i vincitori sarebbero nominati e immessi in servizio.

Pertanto l'Amministrazione sarebbe costretta alla nomina di una nuova Commissione e a riaprire la fase di valutazione dei titoli dei candidati quando ormai la procedura concorsuale sarebbe già stata interamente definita da anni.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa – in sede cautelare – quantomeno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 del CPA.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

In ragione di quanto precede

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.**

In sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda) ovvero, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, comunque, accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento al suddetto quesito n. 55 indicato nel presente ricorso per motivi aggiunti.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente gravame, pur comportando l'impugnazione di un nuovo provvedimento, non amplia il *thema decidendum*, e pertanto è esente dal pagamento del contributo unificato.

Con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese.

*Palermo, 23 ottobre 2023*

*Avv.ti Girolamo Rubino*

**Girolamo  
Rubino**

Firmato digitalmente da  
Girolamo Rubino  
Data: 2023.10.23  
18:48:04 +02'00'

*Avv. Massimiliano Valenza*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*